Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unione Europea
PNRR FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Erasmus+ Enriching lives, opening minds.

CONVITTO NAZIONALE "M. DELFICO"
SCUOLE STATALI ANNESSE
LICEO SCIENTIFICO, LICEO COREUTICO, SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO, SCUOLA PRIMARIA
Piazza Dante, 20 - 64100 TERAMO -Centralino 0861.243807
Sito web: www.convittoteramo.edu.it–Email: tevc010007@istruzione.it - teps04000v@istruzione.it- PEC:tevc010007@pec.istruzione.it

Circolare n. 5 **Teramo, 16/09/2025**

Alle studentesse e agli studenti
Alle Convittrici ed ai Convittori
Al personale docente, educativo ed ATA
Alle famiglie
Ai visitatori
All'utenza
Agli Atti
Al sito web

Oggetto: **Divieto di fumo nelle pertinenze interne ed esterne della sede scolastica**

Gent.mi

La presente circolare ribadisce l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto, al fine di promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità.

-In conformità alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro, da integrarsi altresì con le recenti Indicazioni relative alle misure per il rientro a scuola per l'anno scolastico 2022-2023(D.P.C.M. 26 luglio 2022), che individuano i frequenti ricambi d'aria come uno tra i punti fondamentali da assicurare per mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 e, in termini generali, per garantire le migliori condizioni di qualità dell'aria negli ambienti di lavoro e in quelli di apprendimento;

-Al fine di garantire un ambiente salubre ed il correlato benessere degli alunni e del personale;

-Nell'intento di promuovere negli alunni comportamenti orientati ad un sano stile di vita, nonché al rispetto della propria persona, della salute altrui e della legalità in generale;

-Ai sensi della normativa vigente, in particolare al D.L. n. 104 del 12/09/2013, Art. 4 comma 1 "*Tutela della salute nelle scuole"*, che integra la Legge n. 3 del 16 gennaio 200,3 art. n. 51 a cui è stato inserito il comma 1 bis (*il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali*) e al D.Lgs.n. 6 del 12/01/2016 con le relative interpretazioni attuative dei divieti emanate con Circolare del Ministro ai Prefetti il 04/02/2016;

è stabilito quanto segue:

"***il divieto di fumo, compreso l'utilizzo delle sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'istituto: in atri ed ingressi, cortili, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, uscite e scale di emergenza, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni, ascensore e in tutti gli spazi interni ed esterni di pertinenza della scuola***".

PREPOSTI

Tutto il personale docente, educativo ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai Preposti incaricati.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, **il Dirigente Scolastico ha individuato come responsabili Preposti all'applicazione del divieto i seguenti docenti: Prof. Ginaldi Antonio, Prof. Ciotti Tommaso, Prof.ssa Persia Rosaria** con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;

-vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;

-notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

-Il verbale dovrà essere redatto sempre in triplice copia:

-una per il trasgressore (consegnata o notificata)

-una per l'Istituto Scolastico

-una per il Prefetto.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00.

SANZIONI

Tutti coloro (studenti, docenti, personale educativo ed Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente in Istituto) che non osservino il divieto di fumo potranno essere sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In applicazione della normativa vigente (art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/2004 art. 189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999), **la violazione del divieto di fumo comporterà il pagamento della somma di € 27,50, che costituisce la somma**

minima da pagarsi secondo quanto previsto dal comma 2 fino ad un massimo di € 275,00 (o il doppio , art. 7 comma 1 legge 11/11/1975 N° 584 e dell'art. 16 della Legge 689/1981) , per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni), oltre alle spese di notificazione - qualora il verbale venga spedito a mezzo raccomandata- .

- ✔ La sanzione irrogata agli alunni comporta altresì l'ammonizione scritta sul Registro di Classe, di cui si terrà conto in sede di valutazione del comportamento dello studente, in quanto concorrerà, in sede di scrutinio, al voto di condotta.

- ✔ I dipendenti della scuola in aggiunta alla sanzione amministrativa possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, i Preposti procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in triplice originale del relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

Se il trasgressore è minorenne la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'istituzione scolastica è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, pertanto **Il pagamento dovrà essere effettuato:**

-in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, Causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo" - denominazione "Convitto M. Delfico - Teramo";

-presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento presso la Segreteria scolastica.

- ✔ Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto **sostanze vietate**, si procederà alla sospensione dall'attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

SCRITTI DIFENSIVI

Entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire all'Autorità competente a cui è stato inoltrato il verbale scritti difensivi e può chiedere di conferire con la medesima Autorità.
L'autorità competente a ricevere i proventi delle sanzioni o scritti difensivi è il Prefetto.

Allegati:

-Modulo A: Verbale contestazione divieto di fumo

-Modulo B: Verbale sanzione divieto di fumo

-Nomina Preposti

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Daniela Baldassarre)
Documento firmato digitalmente

Firmato da:
Baldassarre Daniela
Dirigente scolastico
16/09/2025 20:29:24